

ITALIAN HORSE PROTECTION ASSOCIATION APS

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NORME TRANSITORIE, SCOPO, FINALITA', ATTIVITA', DURATA E SEDE

art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'associazione denominata "ITALIAN HORSE PROTECTION ASSOCIATION APS" o più brevemente "IHP APS" da qui in avanti indicata con il termine "Associazione".

art. 2 NORME TRANSITORIE

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

art. 3 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione attua il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il proprio statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in via esclusiva o principale - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - l'attività di cui alla lett. e), co. 1, art. 5 del CTS, ovvero "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione si propone quindi di aiutare, in ogni modo, gli animali in difficoltà ovvero che si trovino in condizione di disagio fisico e/o psichico. Si propone di effettuare direttamente ed indirettamente interventi per migliorare la loro qualità di vita. Si propone, ove ne ricorrano i presupposti, di agire

legalmente contro chi li maltratta e di seguire le vicende processuali, anche mediante la richiesta di costituzione di parte civile.

L'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività di interesse generale ex art. 5, co. del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

L'Associazione si propone, inoltre, di educare gli umani al rispetto ed alla conoscenza degli altri animali quali esseri senzienti ed a tale scopo potrà:

- promuovere ed organizzare convegni, mostre, manifestazioni, corsi di studio ed altri eventi sempre attinenti allo scopo istituzionale;
- promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, libri, collane, riviste e periodici su qualsiasi supporto e qualsiasi mezzo relativi allo scopo istituzionale;
- promuovere intese con Istituti, Associazioni, Fondazioni, Enti scientifici culturali ed educativi, aventi scopi analoghi ed affini;
- realizzare, promuovere e sviluppare, sia direttamente che indirettamente, con qualsiasi mezzo, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

art. 4 DURATA E SEDE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, con la maggioranza prevista dall'articolo 15. L'Associazione ha Sede legale in MONTAIONE (FI) Via Casastrada 9 località Alberi e l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative.

TITOLO II FONDO SOCIALE E SOCI

art. 5 FONDO SOCIALE

Il fondo dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) dai contributi e dalle quote dei soci fondatori e soci ordinari;
- b) dai proventi derivanti dall'attività associativa;
- c) dai contributi volontari, lasciti, donazioni, erogazioni e da ogni altro contributo corrisposto all'Associazione sia da Enti privati che pubblici, istituti di credito, enti in genere nonché da ogni altra entrata che concorra a determinare l'attivo sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

art. 6 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Può comprendere persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci si distinguono in tre categorie:

- soci Fondatori;
- soci Ordinari;
- soci Onorari.

Art. 7 SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Art. 8 SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e gli Enti diversi dalle persone fisiche devono essere rappresentati da una persona fisica appositamente delegata.

I Soci ordinari sono tenuti al versamento annuo della quota associativa nonché di eventuali contributi periodici oggetto di specifiche delibere dell'Assemblea dei Soci.

Le somme versate dai soci sono da intendersi corrisposte a "fondo perduto" e, pertanto, non sono restituibili o trasmissibili.

Art. 9 AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

Gli aspiranti Soci ordinari devono presentare domanda di ammissione su modulo all'uopo predisposto dall'Associazione.

Dopo la delibera positiva di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, che deciderà secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, la qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci previo versamento integrale della prevista quota associativa da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione. In mancanza del versamento l'ammissione a socio si intende decaduta.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a socio viene comunicata e motivata al richiedente entro 60 giorni. Chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

art. 10 SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche ed Enti diversi dalle persone fisiche) che si sono distinti nel campo dell'assistenza e cura degli animali in difficoltà, ovvero che si trovino in condizioni di disagio fisico e/o psichico.

La qualifica di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota annua.

Gli Enti-soci onorario devono essere rappresentati da una persona fisica appositamente delegata.

art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la Sede legale dell'Associazione;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

art. 12 ESCLUSIONE E RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE

I Soci Ordinari possono essere esclusi dall'Associazione:

- a) per il mancato versamento della quota associativa annuale - da effettuarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario ed indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno - nonché degli eventuali contributi periodici oggetto di specifiche delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) in qualsiasi momento per il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o per comportamenti che possono essere lesivi dell'immagine e reputazione dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per l'esclusione dei Soci Fondatori, per le manchevolezze di cui sopra al punto "b", occorre una delibera assunta all'unanimità da parte dell'Assemblea dei Soci ordinari.

I Soci (Ordinari e/o Fondatori) possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso avrà effetto dopo la relativa delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

art. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, spetta:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) all'Organo di controllo, se nominato o obbligatorio per Legge.

Sezione prima ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato in Italia.

La convocazione sarà fatta dal Presidente del CdA cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo (lettera, e-mail, fax, altro) che possa far prova dell'invio.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio di esercizio e del preventivo dell'anno in corso.

art. 15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- definisce le linee di indirizzo dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- nomina gli Amministratori ed eventualmente i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina, ove previsto, le politiche di remunerazione e/o compensi da corrispondere ad Amministratori, dipendenti e collaboratori;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o, comunque, attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;
- delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

art. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci prima dell'adunanza assembleare e siano in regola con le quote associative.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta e vistata per autentica di firma da notaio o anche da un componente il CdA dell'Associazione, unicamente da altro socio che non sia Amministratore.

Non è consentito in un unico rappresentante il cumulo di più deleghe.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più località audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento

ed in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed ivi intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero – purché non inferiore a due - dei soci presenti o rappresentati.

art. 17 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti tranne che per le deliberazioni che riguardano modifiche statutarie per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

art. 18 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea su sua proposta.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

art. 19 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, che deve contenere, quali elementi essenziali dello stesso: la data dell'assemblea; l'oggetto dell'adunanza; l'elenco dei partecipanti; la descrizione delle modalità e del risultato delle votazioni; l'identificazione, anche in allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione seconda
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

art. 20 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA DEL CdA

L'Associazione è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci regolarmente iscritti nel Libro Soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla nomina; alla scadenza del triennio i Consiglieri che ne fanno parte possono essere rieletti.

La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di Socio ne determina automaticamente la decadenza dalla carica.

Con apposito regolamento di funzionamento del CdA, devono essere disciplinate le candidature alla carica di Consigliere, le cause di ineleggibilità e decadenza, le modalità di sostituzione qualora nel corso del triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori.

art. 21 CARICHE CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea dei Soci non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente (scelto tra i Soci Fondatori) ed un Vice Presidente.

Il Presidente del CdA:

- promuove l'effettivo funzionamento dell'Associazione;
- convoca, coordina e presiede le riunioni del CdA, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri;
- in casi di assoluta e improrogabile urgenza può adottare provvedimenti di competenza del CdA relazionando allo stesso organo in occasione della prima riunione utile, per la successiva ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolve dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

art. 22 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta l'anno per la redazione del bilancio di esercizio.

In via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede dell'Associazione e può riunirsi anche altrove.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, con avviso da inviare - almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza - con qualsiasi mezzo idoneo (lettera, e-mail, fax, altro) che possa far prova dell'invio, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà essere fatta almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

art. 23 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le votazioni in seno al Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

art. 24 VERBALI DEL CONSIGLIO

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

I Verbali ed i loro estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

art. 25 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Associazione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie, nel rispetto della normativa vigente, le operazioni - appresso elencate in maniera non esaustiva - necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e pertanto:

- gestisce l'Associazione e provvede alla raccolta di fondi e di iscrizioni dei Soci;

- prende iniziative secondo le necessità, le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- elabora annualmente un programma di lavoro ed eventualmente un bilancio preventivo tenendo conto che, di massima, nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza la copertura di spesa;
- determina gli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo dell'Associazione ivi compresa la determinazione quantitativa e qualitativa delle risorse;
- elabora regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei vari settori dell'Associazione;
- istituisce e/o revoca i "Coordinamenti territoriali";
- si occupa della gestione del personale dipendente e dei volontari dell'Associazione;
- assume iniziative legali e sottoscrive accordi contrattuali.

art. 26 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sezione terza

ORGANO DI CONTROLLO

art. 27 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

art. 28 POTERI DI FIRMA

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 21.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a terzi per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

BILANCIO DI ESERCIZIO

art. 29 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione, a norma di legge e del presente Statuto, del bilancio di esercizio.

Il documento, accompagnato dalla relazione sui criteri seguiti nella gestione dell'Associazione, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i termini fissati dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

art. 30 AVANZI DI GESTIONE

Eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione alla fine dell'esercizio finanziario andranno ad incrementare il fondo sociale per il perseguimento delle attività future.

TITOLO VI VOLONTARI E LAVORATORI

art. 31 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

art. 32 LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

art. 33 SCIOGLIMENTO E NORME DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci.

L'Assemblea, se ritenuto necessario, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilisce le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 34 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

////////////////////////////////////

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 03.12.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 18:00 in Montaione, presso i locali dell'Associazione IHP dove è presente il Presidente di IHP si è riunita, in modalità telematica mediante piattaforma "TEAMS", l'assemblea dei Soci dell'Associazione IHP per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto per adeguamento alla normativa RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - 2) Altri adempimenti burocratici legati al RUNTS;
 - 3) Nomina nuovo CdA
 - 4) Varie ed eventuali
-

--

Sono presenti gli Amministratori:

- RICHICHI SANTO Presidente Consiglio Amministrazione
- BOZZETTO ALESSIA Consigliere
- VANNUCCHI ANNA Consigliere

Sono altresì presenti tutti i Soci (dieci) aventi diritto:

1. BOZZETTO ALESSIA
2. DE BENETTI LAURA
3. LANCELOTTI ANNALISA
4. NICCOLI ALESSANDRO
5. PALAZZO ROSA
6. RICHICHI FRANCESCO
7. RICHICHI SANTO
8. SABATINI FEDERICA
9. VAGLIASINDI MARCO
10. VANNUCCHI ANNA

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. RICHICHI SANTO e l'Assemblea, su proposta del Presidente, chiama alle funzioni di segretario il Socio Sig. RICHICHI FRANCESCO, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea ed accertata l'identità e legittimazione dei presenti, nonché la regolarità del diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

Punto 1): Approvazione nuovo statuto per adeguamento a normativa RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ha la parola il Presidente che riferisce che ormai risulta operativo il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117). Nelle varie sezioni di tale registro devono confluire tutte le Associazioni di Volontariato. Da approfondimenti della normativa effettuati

con l'ausilio del nostro Studio di Consulenza Commerciale Securdata e con l'assistenza di CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) è emerso che, in base alle caratteristiche della nostra Associazione, appare conveniente e opportuno chiedere l'iscrizione alla Sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Si è proceduto, pertanto, ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto vigente per adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo Settore (CTS).

Copia dello Statuto sottoposto oggi all'approvazione dell'Assemblea è stato allegato alla Convocazione inviata a ciascun socio.

A questo punto, su invito del Presidente, il Socio Richichi Francesco – che ha partecipato alla redazione dello Statuto – illustra per maggiore chiarezza le variazioni apportate che riguardano i seguenti articoli:

Art. 1 – Costituzione e denominazione: è stata inserita la nuova denominazione "ITALIAN HORSE PROTECTION ASSOCIATION APS";

Art. 2 – Norme transitorie: viene precisato che la nuova denominazione acquisterà efficacia con l'iscrizione al RUNTS;

Art. 3 – Scopo, finalità e attività: sono state integrate le attività previste dal CTS;

Art. 6 – Soci: sono state inserite le disposizioni previste dal CTS;

Art. 27 – Organo di controllo: sono state inserite le disposizioni previste dal CTS;

Art. 31 – Volontari: articolo nuovo riportante definizione e normative come stabilite dal CTS;

Art. 32 – Lavoratori: articolo nuovo con riferimento alla normativa del CTS.

Esaurita l'illustrazione, il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono proposte di integrazioni e/o modifiche da apportare al documento.

Nessuno chiede di intervenire per cui il Presidente chiede che si passi alla votazione palese: tutti i Soci esprimono il proprio voto favorevole per alzata di mano e, pertanto, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

Punto 2: Altri adempimenti burocratici legati al RUNTS

Il Presidente riferisce che, a seguito dell'approvazione dello Statuto, si rende necessario chiedere l'iscrizione al RUNTS, sezione APS, in adempimento della normativa del CTS.

Chiede, pertanto, all'Assemblea di esprimersi sul punto. Nessuno chiede di intervenire per cui il Presidente chiede che si passi alla votazione palese: tutti i Soci esprimono il proprio voto favorevole per alzata di mano e, pertanto, l'Assemblea dà mandato al Presidente perché ponga in essere le necessarie attività per l'iscrizione di IHP APS nel RUNTS.

Punto 3: Nomina nuovo CdA:

il Presidente ricorda che bisogna procedere al rinnovo delle cariche scadute. Oltre alla propria sono state presentate le candidature da parte dei soci De Benetti Laura e Vagliasindi Marco.

Il Presidente, per ulteriore trasparenza, chiede ai presenti se ci sono altre richieste di candidature. Nessuno chiede di intervenire e il Presidente chiede che si passi alla votazione.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera – ai sensi dell'art. 20 dello Statuto – la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come appresso indicato:

- RICHICHI SANTO PRESIDENTE
- DE BENETTI LAURA CONSIGLIERA
- VAGLIASINDI MARCO CONSIGLIERE

Gli eletti ringraziano per la fiducia ricevuta e dichiarano di accettare la carica.

Punto 4: Varie ed eventuali.
Non si registra alcun intervento.

Non essendoci altri punti da trattare il Presidente, alle ore 19:15, dichiara sciolta la riunione dando atto che si è proceduto da parte del Segretario alla redazione del relativo verbale.

II SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Richichi Francesco

Richichi Santo



3 6 03/01/2024

0,00 **TZJ24L000006000PG**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 2

TZJ

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT EMPOLI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 03/12/2023 REGISTRATO IL 03/01/2024
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000006

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 05996320486 ITALIAN HORSE PROTECTION ASSOCIA
 ID. TELEMATICO: TZJ24L000006000PG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 05996320486

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1	001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17 VALORE DICHIARATO : 0,00 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1
2	002 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI VALORE DICHIARATO : 0,00 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

REGISTRAZIONE DA REMOTO PROT. 273532 DEL 19/12/23 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
 RUNTS D.LGS 117/2017 E NOMINA NUOVO CDA

<A00>AGEDP-FI</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>1443</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>03/01/2024</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 1443 e data 03/01/2024

